

Osservatorio Giurisprudenziale

Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7920

Rapporto di concambio tra azioni ordinarie e azioni di risparmio della società incorporata

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto a fronte della fissazione, nell'ambito di una fusione per incorporazione, di un rapporto di concambio attribuito alle azioni di risparmio un valore inferiore rispetto a quello assegnato alle azioni ordinarie, con alterazione della misura della partecipazione nella società incorporata in senso peggiorativo, avendo riguardo (i) al diritto all'utile di esercizio e (ii) al diritto alla quota in sede di liquidazione. In particolare, la determinazione del rapporto di cambio, in presenza di azioni ordinarie e azioni di risparmio emesse dalla società incorporata, deve avvenire attraverso il ricorso alla *"fissazione della c.d. parità interna, vale a dire alla definizione del rapporto di valore tra le diverse tipologie dei titoli della società incorporata, e poi alla definizione della c.d. parità esterna, e cioè alla stima del concambio sia tra le azioni ordinarie della società incorporata e le azioni ordinarie della società incorporante, sia tra le azioni di risparmio dell'incorporata e le azioni ordinarie dell'incorporante"*. Ciò premesso, la Suprema Corte ha affermato il generale principio in forza del quale *"nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, conferiti dalle azioni in questione"*. A fronte di ciò, il giudice di legittimità ha ritenuto *"ammissibile la diversificazione, in sede di concambio, dei valori delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della società incorporata"*.

Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2020, n. 10096

Abuso della maggioranza in assemblea ad opera del creditore pignoratizio

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile - in quanto mai introdotto nel giudizio di merito - il motivo di ricorso proposto dai soci di minoranza di una società per azioni avverso il creditore pignoratizio (avente diritto di voto rappresentativo della maggioranza del capitale sociale) per c.d. **"abuso di maggioranza in assemblea"** in conseguenza della delibera assembleare - adottata con voto contrario dei ricorrenti - concernente l'approvazione (i) dell'azzeramento del capitale sociale per perdite e contestuale aumento inscindibile dello stesso nonché (ii) del progetto di fusione per incorporazione della società.

Sulla questione *de qua*, la Suprema Corte ha richiamato il generale principio sotteso all'art. 2377 c.c., in forza del quale la violazione delle regole generali di buona fede e correttezza (che devono presiedere anche all'esercizio del voto di maggioranza nelle deliberazioni degli organi collegiali) può integrare la fattispecie di abuso di potere della maggioranza assembleare. In particolare, secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, ricorre abuso di maggioranza in assemblea qualora si verifichi una *"deviazione dagli scopi sociali, consistente nella fraudolenta attività di maggioranza volta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e dei connessi diritti patrimoniali spettanti ai singoli soci"*. Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità enuncia il principio di diritto secondo cui la condotta abusiva della maggioranza può ritenersi integrata a fronte di *"deliberazioni maggioritarie che modificano la preesistente struttura sociale, incidendo in modo diretto o indiretto sulla posizione dei singoli soci rispetto all'originaria configurazione della società"*.

Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2020, n. 14708

Intermediazione finanziaria e doveri del collegio dei sindaci

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, laddove siano poste in essere operazioni con parti correlate, i controlli da parte dei sindaci *“non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo il dovere di rendere note le criticità per difetto di correttezza sostanziale, per difetto di indipendenza dell’advisor”*, nonché *“la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d’impedire silenti svuotamenti societari”*. Questo è quanto è stato affermato nella sentenza 10 luglio 2020, n. 14708, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei componenti del collegio sindacale Parmalat avverso la sanzione di Euro 65.000,00 inflitta dalla Consob, per non aver assolto in maniera adeguata gli obblighi di vigilanza imposti agli organi di controllo delle società quotate. Partendo dal dato normativo di cui all’art. 2403 c.c., il giudice di legittimità evidenzia come, pur non rientrando nei doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità dell’operazione con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno della stessa, il perimetro di intervento del collegio sindacale non si limita alla verifica del solo rispetto formale della legge e dello statuto, dovendo implicare, al contrario, anche il controllo dei principi di corretta amministrazione sotto i profili della correttezza e dell’adeguatezza dell’azione amministrativa.

CONTATTI

info@lmclex.it